

## **Accordo internazionale del 1993 sul cacao**

Concluso a Ginevra il 16 luglio 1993

Approvato dall'Assemblea federale il 17 marzo 1994<sup>2</sup>

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 17 giugno 1994

Entrato in vigore a titolo provvisorio per la Svizzera il 17 giugno 1994

(Stato 13 agosto 2002)

---

### **Capitolo I Obiettivi**

#### **Art. 1**            Obiettivi

Gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1993 sul Cacao (appresso denominato «il presente Accordo»), considerati la risoluzione 93 (IV), la «Nuova cooperazione per lo sviluppo: l'Impegno di Cartagine» e gli obiettivi pertinenti figuranti nello «Spirito di Cartagine», adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, sono di:

- a) promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione in tutti i settori dell'economia mondiale del cacao;
- b) contribuire alla stabilizzazione del mercato mondiale del cacao nell'interesse di tutti i Membri cercando, in particolare di:
  - i) favorire lo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale del cacao, facilitando i necessari adeguamenti della produzione e promuovendo il consumo in modo da assicurare un equilibrio a medio e lungo termine tra l'offerta e la domanda;
  - ii) assicurare un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, equi per i produttori e per i consumatori;
- c) facilitare l'espansione del commercio internazionale del cacao;
- d) promuovere la trasparenza del funzionamento dell'economia mondiale del cacao grazie alla raccolta, all'analisi e alla diffusione di statistiche pertinenti e all'esecuzione di studi appropriati;
- e) promuovere la ricerca-sviluppo scientifica nel campo del cacao;
- f) fornire un ambito appropriato per la discussione di tutte le questioni relative all'economia mondiale del cacao.

RU 1996 61; FF 1994 I 888

1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

2 RU 1996 60

## Capitolo II Definizioni

### Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente Accordo:

1. per *cacao* s'intende il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao;
2. per *prodotti derivati dal cacao* s'intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani, come la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate, nonché ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio può all'occorrenza designare;
3. per *anno cacao* s'intende il periodo di dodici mesi compreso fra il 1° ottobre e il 30 settembre;
4. per *Parte contraente* s'intende un governo o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 4, che ha accettato di essere vincolato dal presente accordo a titolo provvisorio o definitivo;
5. per *Consiglio* s'intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6;
6. per *prezzo quotidiano* s'intende l'indicatore rappresentativo del prezzo internazionale del cacao, utilizzato ai fini del presente Accordo e calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 35;
7. per *entrata in vigore* s'intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio oppure a titolo definitivo;
8. per *Paese esportatore* oppure *Membro esportatore* s'intende rispettivamente un Paese o un Membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni. Tuttavia, un Paese le cui importazioni di cacao convertite in equivalente cacao in grani superano le esportazioni, ma la cui produzione supera le importazioni, può, se lo desidera, essere Membro esportatore;
9. per *esportazioni di cacao* s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un Paese, e per *importazioni di cacao* tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un Paese, rimanendo inteso che qualora un Membro comprenda più di un territorio doganale, per territorio doganale deve intendersi il complesso dei territori doganali di detto Membro;
10. per *cacao fine* («*fine*» o «*flavour*») s'intende il cacao prodotto nei Paesi enumerati come produttori di cacao fine («*fine*» o «*flavour*»), nelle proporzioni specificate dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43;
11. per *Paese importatore* oppure *Membro importatore* s'intende rispettivamente un Paese o un Membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni;

12. per *Membro* s'intende una Parte contraente secondo la definizione di cui sopra;
13. per *Organizzazione* s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5;
14. per *Paese produttore* s'intende un Paese che produce cacao in quantità commercialmente rilevante;
15. per *piano di gestione della produzione* s'intende il piano previsto nell'articolo 29, in quanto mezzo d'equilibrare la produzione mondiale e il consumo globale a medio e a lungo termine;
16. per *programma di gestione della produzione* s'intendono tutti i provvedimenti e attività intraprese da un Membro esportatore per conseguire gli obiettivi del piano di gestione della produzione menzionato nell'articolo 29;
17. per *maggioranza semplice ripartita* s'intende la maggioranza dei suffragi espressi dai Membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai Membri importatori, conteggiati separatamente;
18. per *diritti speciali di prelievo (DSP)* s'intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario Internazionale;
19. per *votazione speciale* s'intendono i due terzi dei suffragi espressi dai Membri esportatori e i due terzi dai suffragi espressi dai Membri importatori, conteggiati separatamente, a condizione che almeno 5 Membri esportatori e una maggioranza di Membri importatori sia presente;
20. per *tonnellata* s'intende la tonnellata metrica di 1000 chilogrammi, pari a 2204,6 libbre adp., e per *libbra* la libbra adp., pari a 453,597 grammi.

### **Capitolo III**

#### **Membri**

##### **Art. 3** Membri dell'Organizzazione

1. Ciascuna Parte contraente costituisce un Membro dell'Organizzazione.
2. Nell'Organizzazione vi sono due categorie di Membri, segnatamente:
  - a) i Membri esportatori; e
  - b) i Membri importatori.
3. Un Membro può cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.

##### **Art. 4** Partecipazione di organizzazioni intergovernative

1. Ogni riferimento fatto nel presente Accordo a «governo» o «governi» vale anche per la Comunità Economica Europea e per qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilità in materia di negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualevolta nel presente Accordo si parla di firma, di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure di notifica dell'applicazione dell'Accordo a

titolo provvisorio o di adesione, l'espressione vale anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o per la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio, o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative.

2. In caso di votazione su problemi di loro competenza, le suddette organizzazioni dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuiti ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. In questi casi, gli Stati membri di tali organizzazioni intergovernative non esercitano il loro diritto di voto individuale.

3. Le organizzazioni di cui sopra possono prendere parte ai lavori del Comitato esecutivo concernenti questioni di loro competenza.

## **Capitolo IV**

### **Organizzazione e amministrazione**

#### **Art. 5** Istituzione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao

1. L'Organizzazione internazionale del cacao, istituita dall'Accordo internazionale sul cacao del 1972, continua ad esistere. Essa provvede all'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e ne controlla l'applicazione.

2. L'Organizzazione esplica le sue funzioni tramite i seguenti organi:

- a) il Consiglio internazionale del cacao ed il Comitato esecutivo;
- b) il Direttore esecutivo, ed altro personale.

3. La sede dell'Organizzazione è a Londra, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale.

#### **Art. 6** Composizione del Consiglio internazionale del cacao

1. L'autorità dell'Organizzazione è il Consiglio internazionale del cacao, che si compone di tutti i Membri dell'Organizzazione.

2. Ciascun Membro è rappresentato nel Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Ogni Membro può inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o più consiglieri.

#### **Art. 7** Poteri e attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed espleta o vigila all'espletamento di tutte le funzioni che sono indispensabili per l'esecuzione delle disposizioni esplicitate del presente Accordo.

2. Il Consiglio non dispone del potere, né potrà essere autorizzato dai Membri, di contrarre obbligazioni che esulano dall'Accordo; in particolare, non può contrarre mutui. Nell'esercitare la sua capacità contrattuale, il Consiglio includerà nei suoi contratti i termini della presente disposizione e dell'articolo 23 in modo da portarli a conoscenza delle Parti che concludono tali accordi con il Consiglio; tuttavia,

l'omissione dell'inclusione di questi termini non annulla tale contratto, né si può imputare al Consiglio di aver oltrepassato le proprie competenze.

3. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e che sono compatibili con le medesime, in particolare il proprio regolamento interno e dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione. Nel regolamento interno, il Consiglio può definire una procedura che gli consenta di prendere delle decisioni su questioni particolari senza riunirsi.

4. Il Consiglio tiene i registri necessari all'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente Accordo e ogni altro registro che esso ritenga appropriato.

5. Il Consiglio può istituire tutti i gruppi di lavoro necessari per aiutarlo a espletare le sue funzioni.

#### **Art. 8** Presidente e Vicepresidente del Consiglio

1. Il Consiglio elegge per ogni anno cacao un presidente, nonché un primo ed un secondo vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione.

2. Il Presidente ed il primo Vicepresidente vengono eletti entrambi fra i rappresentanti dei Membri esportatori, o fra i rappresentanti dei Membri importatori, ed il secondo vicepresidente fra i rappresentanti dell'altra categoria. Ogni anno cacao queste categorie si alternano.

3. In caso di assenza temporanea e simultanea del Presidente e dei due Vicepresidenti, oppure in caso di assenza permanente di uno o più di essi, il Consiglio può eleggere, fra i rappresentanti dei Membri esportatori o fra i rappresentanti dei Membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.

4. Né il Presidente, né alcun altro membro dell'Ufficio di presidenza che presieda una riunione del Consiglio, prende parte alla votazione. Il suo supplente può esercitare il diritto di voto del Membro che rappresenta.

#### **Art. 9** Sessioni del Consiglio

1. Di regola, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno cacao.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa o qualora ne sia fatta richiesta:

- a) da cinque Membri, oppure
- b) da un Membro o da più Membri che detengono almeno 200 voti, oppure
- c) dal Comitato esecutivo, oppure
- d) dal Direttore esecutivo, ai fini degli articoli 22 e 58.

3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo nei casi urgenti.

4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un Membro, il Consiglio si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto Membro.

#### **Art. 10** Ripartizione dei voti

1. I Membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; 1000 voti sono parimenti detenuti dai Membri importatori. Questi voti sono ripartiti nell'ambito di ogni categoria di Membri, cioè di quella dei Membri esportatori e di quelle dei Membri importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti.

2. Per ogni anno cacao i voti dei Membri esportatori sono ripartiti come segue: ogni Membro esportatore dispone di cinque voti. I voti restanti sono suddivisi fra tutti i Membri esportatori in base alla media delle loro rispettive esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, e i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nell'ultimo *Bollettino Trimestrale delle Statistiche per il Cacao*. A tal fine le esportazioni sono calcolate sommando le esportazioni nette di cacao in grani alle esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 37.

3. Per ogni anno cacao i voti dei Membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono suddivisi in modo uguale arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun Membro; i voti restanti sono suddivisi secondo la percentuale che la media delle importazioni annue di ciascun Membro importatore nei tre anni cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione disponga di statistiche definitive, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i Membri importatori. A tal fine le importazioni sono calcolate sommando le importazioni nette di cacao in grani alle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 37.

4. Se per una qualsiasi ragione, sorgono difficoltà concernenti la determinazione o l'aggiornamento della base statistica per il calcolo dei voti, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio può, con votazione speciale, decidere di prendere in considerazione una diversa base statistica.

5. Nessun Membro può detenere più di 400 voti. I voti superiori a questa cifra, risultanti dai calcoli indicati nei paragrafi 2, 3 e 4, vengono ridistribuiti fra gli altri Membri conformemente alle disposizioni degli stessi paragrafi.

6. Quando la composizione dell'Organizzazione subisce una modifica oppure quando i diritti di voto di un Membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede alla redistribuzione dei voti in conformità del presente articolo.

7. I voti non possono essere frazionati.

#### **Art. 11** Procedura di votazione del Consiglio

1. Per la votazione ciascun Membro dispone del numero di voti che detiene; nessun Membro può dividere i suoi voti. Un Membro non è tuttavia tenuto ad esprimere

nello stesso senso dei propri i voti di cui è autorizzato a disporre in virtù del paragrafo 2.

2. Con notifica scritta al Presidente del Consiglio ogni Membro esportatore può autorizzare un altro Membro esportatore, ed ogni Membro importatore può autorizzare un altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio; in questo caso non si applica la limitazione di cui all'articolo 10 paragrafo 5.

3. Un Membro autorizzato da un altro Membro a disporre dei voti che quest'ultimo detiene a norma dell'articolo 10 utilizza detti voti conformemente alle istruzioni previste da tale Membro.

#### **Art. 12**            Decisioni del Consiglio

1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni mediante votazione a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente Accordo non preveda una votazione speciale.

2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una raccomandazione del Consiglio non vengono presi in considerazione i voti dei Membri che si astengono.

3. Per le decisioni che il Consiglio deve adottare a norma del presente Accordo, mediante votazione speciale, viene applicata la seguente procedura:

- a) qualora la proposta non ottenga la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro quarantotto ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita;
- b) qualora la proposta non ottenga, neppure nel secondo scrutinio, la maggioranza a causa del voto negativo di uno o due Membri esportatori o di uno o due Membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro ventiquattro ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita;
- c) se nel terzo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di un Membro esportatore o di un Membro importatore, essa è considerata approvata;
- d) se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa è considerata respinta.

4. I Membri si impegnano a considerarsi vincolati dalle decisioni che il Consiglio adotta in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

#### **Art. 13**            Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il Consiglio prende gli opportuni provvedimenti per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate.

2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata sulle sue attività e sui suoi programmi di lavoro.

3. Il Consiglio può prendere tutte le misure necessarie per mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei commercianti e dei fabbricanti di cacao.

4. Il Consiglio si adopera per associare ai suoi lavori sulla politica di produzione e di consumo di cacao le istituzioni finanziarie internazionali e le altre Parti che s'interessano all'economia mondiale del cacao.

#### **Art. 14** Ammissione di osservatori

1. Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatore.

2. Il Consiglio può anche invitare ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatore una qualsiasi delle organizzazioni di cui nell'articolo 13.

#### **Art. 15** Composizione del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo si compone di dieci Membri esportatori e di dieci Membri importatori. Se tuttavia il numero dei Membri esportatori o quello dei Membri importatori dell'Organizzazione è pari o inferiore a dieci, il Consiglio può, mantenendo la parità fra le due categorie di membri, decidere, mediante votazione speciale, del numero complessivo dei Membri del Comitato esecutivo. I membri del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 e sono rieleggibili.

2. Ogni Membro eletto è rappresentato nel comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Egli può inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o più consiglieri.

3. Il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao dal Consiglio e sono scelti entrambi sia fra i rappresentanti dei Membri esportatori sia fra i rappresentanti dei Membri importatori. Ogni anno cacao le due categorie dei Membri si alternano. In caso di assenza temporanea o permanente del Presidente e del Vicepresidente, il Comitato esecutivo può eleggere fra i rappresentanti dei Membri esportatori o fra i rappresentanti dei Membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. Né il Presidente, né alcun altro membro dell'Ufficio di presidente che presiede una riunione del Comitato esecutivo, prende parte alla votazione. Il suo supplente può esercitare il diritto di voto del Membro che rappresenta.

4. Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che non si decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un Membro, il Comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto Membro.



**Art. 16** Elezione del Comitato esecutivo

1. I Membri esportatori e i Membri importatori del Comitato esecutivo sono eletti in seno al Consiglio, rispettivamente, dai Membri esportatori e dai Membri importatori. L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Ogni Membro fa convergere su un unico candidato tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un Membro può dare ad un altro candidato i voti di cui è autorizzato a disporre a norma dell'articolo 11 paragrafo 2.

3. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi.

**Art. 17** Competenza del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è responsabile dinanzi al Consiglio ed espleta le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo.

2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio i provvedimenti che ritiene opportuni.

3. Salvo restando il diritto di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, il Consiglio può, con votazione a maggioranza semplice ripartita oppure con votazione speciale, a seconda che la decisione del Consiglio stesso in materia richieda una votazione a maggioranza semplice ripartita o una votazione speciale, delegare al Comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, esclusi i seguenti:

- a) redistribuzione dei voti in conformità dell'articolo 10;
- b) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi in conformità dell'articolo 24;
- c) revisione della lista dei produttori di cacao *fine* («*fine*» o «*flavour*») conformemente all'articolo 43;
- d) dispensa dagli obblighi in conformità dell'articolo 44;
- e) composizione delle vertenze in conformità dell'articolo 47;
- f) sospensione dei diritti in conformità dell'articolo 48 paragrafo 3;
- g) determinazione delle condizioni di adesione in conformità dell'articolo 54;
- h) espulsione di un Membro in conformità dell'articolo 59;
- i) proroga o estinzione del presente Accordo in conformità dell'articolo 61;
- j) raccomandazione di emendamenti ai Membri in conformità dell'articolo 62.

4. Il Consiglio può in ogni momento revocare qualsiasi delega di poteri al Comitato esecutivo, con votazione a maggioranza semplice ripartita.

**Art. 18** Procedura di votazione e decisione del Comitato esecutivo

1. Ciascun Membro del Comitato esecutivo è autorizzato ad utilizzare per la votazione il numero di voti assegnatogli a norma dell'articolo 16; nessun Membro può dividere i suoi voti.

2. Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, ogni Membro esportatore o importatore che non sia Membro del Comitato esecutivo e che non abbia dato i suoi

voti, in conformità dell'articolo 16 paragrafo 2 ad uno dei Membri eletti, può, con notifica scritta al Presidente, autorizzare un altro Membro esportatore o importatore del Comitato esecutivo, secondo il caso, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nel Comitato esecutivo.

3. Nel corso di un anno cacao qualsiasi Membro può, previa consultazione del Membro del Comitato esecutivo per il quale ha votato in conformità dell'articolo 16, ritirare i voti dati a quest'ultimo. I voti ritirati possono essere dati ad un altro Membro del Comitato esecutivo, ma non possono venirgli tolti per il resto dell'anno cacao. Il membro del Comitato esecutivo al quale sono stati tolti i voti conserva nondimeno il seggio nel Comitato esecutivo per il resto dell'anno cacao. Qualsiasi decisione presa in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo produce i suoi effetti dopo che il Presidente ne è stato informato per iscritto.

4. La maggioranza richiesta per le decisioni del Comitato esecutivo è la stessa di quella richiesta per le decisioni del Consiglio.

5. Ogni Membro ha il diritto di adire il Consiglio per qualsiasi decisione del Comitato esecutivo. Il Consiglio stabilisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali è possibile tale ricorso.

#### **Art. 19** Quorum per le decisioni del Consiglio e del Comitato esecutivo

1. Il quorum richiesto per le riunioni di apertura del Consiglio è raggiunto con la presenza di almeno 5 Membri esportatori e della maggioranza dei Membri importatori, purché i Membri di ciascuna categoria così presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei Membri, appartenenti alla categoria.

2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 non viene raggiunto il giorno fissato per la riunione di apertura della sessione, il secondo giorno e durante il resto della sessione, esso si ritiene raggiunto, con la presenza dei Membri esportatori e dei Membri importatori, che detengono la maggioranza semplice dei voti di ogni categoria.

3. Il quorum richiesto per le riunioni successive alla riunione di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1 è quello prescritto al paragrafo 2.

4. Ogni Membro rappresentato in conformità dell'articolo 11 paragrafo 2 viene considerato presente.

5. Il quorum richiesto per le riunioni del Comitato esecutivo viene fissato dal Consiglio nel Regolamento interno del Comitato esecutivo.

#### **Art. 20** Personale dell'Organizzazione

1. Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo mediante votazione speciale previa consultazione del Comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di assunzione del Direttore esecutivo in base a quelle vigenti per i funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative analoghe.

2. Il Direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'Organizzazione; egli è responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente Accordo in conformità delle decisioni del Consiglio stesso.

3. Il personale dell'Organizzazione è responsabile davanti al Direttore esecutivo, il quale, dal canto suo, è responsabile davanti al Consiglio.
4. Il Direttore esecutivo nomina il personale in conformità del regolamento adottato dal Consiglio. Per l'elaborazione di questo regolamento, il Consiglio si basa sui regolamenti applicati al personale di analoghe organizzazioni intergovernative. I funzionari vengono scelti per quanto è possibile fra i cittadini dei Membri esportatori e dei Membri importatori.
5. Né il direttore esecutivo, né gli altri membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicità del cacao.
6. Nell'adempimento dei loro doveri, il Direttore esecutivo, e gli altri membri del personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Membro, né da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun Membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo, e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
7. Il Direttore esecutivo ed i membri del personale dell'Organizzazione non devono divulgare alcuna informazione relativa al funzionamento o alla gestione del presente Accordo, salvo che il Consiglio ve li abbia autorizzati o sia richiesto dal buon esercizio delle loro funzioni ai termini del presente Accordo.

## **Capitolo V**

### **Privilegi ed immunità**

#### **Art. 21** Privilegi ed immunità

1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo Direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei Membri che si trovano nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dall'Accordo relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975 fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (appresso chiamato «il Governo ospitante») e l'Organizzazione internazionale del cacao, con emendamenti che possono essere necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.
3. Se la sede dell'Organizzazione è spostata in un altro Paese, il Governo ospitante conclude, il più presto possibile, un accordo di sede con l'Organizzazione, soggetto all'approvazione del Consiglio.
4. L'Accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 è indipendente dal presente Accordo. Esso cessa tuttavia di avere vigore nei seguenti casi:
  - a) se viene concluso un accordo in questo senso fra il Governo ospitante e l'Organizzazione;

- b) quando la sede dell'Organizzazione non si trova più nel territorio del Governo ospitante, oppure
- c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

5. L'Organizzazione può concludere, con uno o più altri Membri, accordi riguardanti i privilegi e le immunità che possono essere necessari per la buona applicazione del presente Accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.

## **Capitolo VI**

### **Disposizioni finanziarie**

#### **Art. 22** Disposizioni finanziarie

1. Per la gestione del presente Accordo, viene tenuto un conto amministrativo. Le spese necessarie per la gestione del presente Accordo vengono imputate al conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei Membri, come indicato nell'articolo 24. Se un Membro chiede servizi particolari, il Consiglio può decidere di approvare questa domanda e reclama a detto Membro il pagamento di questi servizi.

2. Il Consiglio può stabilire un conto distinto ai fini dell'articolo 40. Questo conto è finanziato dai contributi volontari dei Membri e d'altri organismi.

3. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno cacao.

4. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, presso il Comitato esecutivo o presso qualsiasi altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei Membri interessati.

5. Se le finanze dell'Organizzazione sono o sembrano dover essere insufficienti per finanziare le spese del resto dell'anno del cacao, il Direttore esecutivo convoca una sessione straordinaria del Consiglio entro 20 giorni lavorativi, a meno che una riunione del Consiglio non sia già prevista entro 30 giorni civili.

#### **Art. 23** Responsabilità dei Membri

Le responsabilità di un Membro nei confronti del Consiglio e degli altri Membri si limitano ai suoi obblighi concernenti i contributi espressamente previsti nel presente Accordo. Le parti terze che trattano con il Consiglio sono tenute ad aver conoscenza delle disposizioni del presente Accordo relative ai poteri del Consiglio e agli obblighi dei Membri, in particolare del paragrafo 2 dell'articolo 7 e del primo periodo del presente articolo.

#### **Art. 24** Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi

1. Nel corso del secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun Membro a detto bilancio.

2. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun Membro è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio,

fra il numero di voti di questo Membro ed il numero di voti di tutti i Membri. Per fissare i contributi, i voti di ciascun Membro vengono calcolati senza tener conto della eventuale sospensione dei diritti di voto di un Membro, né della redistribuzione dei voti che può risulterne.

3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni Membro che accede all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in base al numero di voti assegnato a questo Membro e della rimanente frazione dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri Membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.

4. Qualora il presente Accordo entri in vigore prima dell'inizio del primo esercizio intero, il Consiglio, nella sua prima sessione, adotta un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all'inizio di questo primo esercizio intero.

#### **Art. 25** Versamento dei contributi al bilancio amministrativo

1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati con valute liberamente convertibili; essi non sono soggetti a restrizioni di cambio e sono esigibili fin dal primo giorno dell'esercizio. I contributi dei Membri per l'esercizio nel corso del quale diventano Membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano Membri.

2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma dell'articolo 24 paragrafo 4 sono esigibili nei tre mesi successivi alla data in cui sono stati fissati.

3. Se alla fine dei primi cinque mesi dell'esercizio o, nel caso di un nuovo Membro, tre mesi dopo che il Consiglio ha fissato la sua quota, un Membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo, il Direttore esecutivo gli chiede di effettuare al più presto il pagamento. Se, trascorsi due mesi dalla data della richiesta del Direttore esecutivo, il contributo non è stato versato, il Membro in questione viene sospeso dal diritto di voto al Consiglio ed al Comitato esecutivo fino al versamento integrale del contributo.

4. Un Membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformità del paragrafo 3 non può essere privato di altri diritti, né dispensato dagli obblighi impostigli dal presente Accordo, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Egli è tenuto a versare il suo contributo e a far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo.

5. Il Consiglio può esaminare la questione della partecipazione di qualsiasi Membro in ritardo di due anni nel pagamento dei contributi e decidere, con votazione speciale, che non godrà più dei diritti conferiti dalla qualità di Membro e/o non sarà più preso in considerazione a scopi budgetari. Il Membro in questione rimane tenuto ad adempiere tutti gli altri obblighi finanziari che gli incombono in virtù del presente Accordo. Se regola i suoi arretrati, recupera i diritti conferiti dalla sua qualità di Membro. Qualsiasi versamento di un Membro con arretrati è destinato anzitutto al pagamento di questi ultimi, piuttosto che al regolamento dei contributi per l'esercizio in corso.

**Art. 26** Verifica e pubblicazione dei conti

1. Entro il più breve termine, e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, si procede alla verifica dell'estratto conto dell'Organizzazione per l'esercizio e del consuntivo di chiusura di detto esercizio, per ciascuno dei conti di cui all'articolo 22. La verifica viene effettuata da un revisore di conti indipendente di provata competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei governi membri, di cui uno rappresenta i Membri esportatori e l'altro i Membri importatori e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione per i loro servizi professionali. Tuttavia le spese di viaggio e di trasferta possono essere rimborsate dall'Organizzazione secondo i termini e le condizioni previsti dal Consiglio.

2. Le condizioni di assunzione del revisore dei conti indipendente e di provata competenza, nonché gli intendimenti e gli scopi della verifica, vengono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto conto ed il consuntivo verificati dall'Organizzazione vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva.

3. Viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo così verificato.

**Art. 27** Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base

1. L'Organizzazione utilizza nel migliore dei modi i meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base.

2. Per quanto concerne l'attuazione di qualsiasi progetto finanziato sul secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base, l'Organizzazione, in quanto organismo internazionale di prodotto designato, non assume alcun obbligo finanziario, compresi quelli per garanzie date da Membri o da altre entità. Né l'Organizzazione, né alcun Membro a motivo della sua appartenenza all'Organizzazione assume una qualsiasi responsabilità a causa dei prestiti contratti o dei prestiti consentiti da qualsiasi altro Membro o da qualsiasi altra entità nell'ambito di tali progetti.

**Capitolo VII**  
**Offerta e domanda****Art. 28** Cooperazione tra i Membri

1. I Membri riconoscono la necessità di sviluppare il più possibile l'economia del cacao e quindi di coordinare i loro sforzi intesi a promuovere lo sviluppo equilibrato della produzione e del consumo, onde realizzare il migliore equilibrio tra offerta e domanda. Essi collaborano pienamente con il Consiglio per conseguire tali obiettivi.

2. Il Consiglio individua gli ostacoli allo sviluppo armonioso e all'incremento dinamico dell'economia del cacao e studia quali provvedimenti reciprocamente accettabili potrebbero venir attuati in pratica per eliminare detti ostacoli. I Membri si adoperano per attuare i provvedimenti elaborati e raccomandati dal Consiglio.

3. L'Organizzazione raccoglie e tiene aggiornate le informazioni disponibili necessarie per stabilire, nel modo più attendibile possibile, la capacità mondiale attuale e potenziale di produzione e di consumo. In merito i Membri collaborano pienamente con l'Organizzazione.

#### **Art. 29** Produzione

1. Onde risolvere il problema degli squilibri del mercato a medio e a lungo termine e in particolare quello della sovrapproduzione strutturale, i Membri esportatori s'impegnano a rispettare un piano di gestione della produzione avente per oggetto di realizzare un equilibrio duraturo della produzione e del consumo mondiali. Questo piano è elaborato dai Paesi produttori in seno a un Comitato della produzione istituito all'uopo dal Consiglio.

2. Questo Comitato è costituito di tutti i Paesi membri esportatori e importatori. Tuttavia, tutte le decisioni del Comitato della produzione relative al piano e ai programmi di gestione della produzione sono prese dai Membri esportatori che partecipano a detto Comitato, con riserva delle disposizioni dell'articolo 43.

3. Il mandato al Comitato della produzione è, in particolare di:

- a) coordinare le politiche e i programmi stabiliti da ogni Paese produttore, tenendo conto del piano di gestione della produzione elaborato dal Comitato;
- b) determinare i provvedimenti e le attività, compreso, all'occorrenza, in materia di diversificazione, che possano contribuire a ristabilire, al più presto, un equilibrio duraturo dell'offerta e della domanda mondiali di cacao e di raccomandarne l'applicazione.

4. Il Consiglio adotta alla sua prima sessione che segue l'entrata in vigore del presente Accordo previsioni annue della produzione e del consumo mondiali per un periodo corrispondente almeno alla durata dell'Accordo. Il Direttore esecutivo fornisce i dati necessari a stabilire queste previsioni. Le previsioni così adottate dal Consiglio sono riesaminate e rivedute, se è il caso, ogni anno. Il Comitato fissa un quadro indicativo concernente i livelli annui di produzione globale necessari per realizzare e mantenere l'equilibrio dell'offerta e della domanda conformemente agli obiettivi del presente Accordo. I fattori da prendere in considerazione sono segnatamente le variazioni previste della produzione e del consumo in funzione dei movimenti dei prezzi reali e le variazioni previste del livello delle scorte.

5. Considerato il quadro indicativo fissato dal Comitato in virtù del paragrafo 4 del presente articolo, i Membri esportatori, in quanto gruppo, attuano il piano di gestione della produzione onde raggiungere l'equilibrio globale dell'offerta e della domanda a medio termine e a lungo termine. Ogni Membro esportatore elabora un programma di adeguamento della sua produzione che permetta di conseguire gli obiettivi definiti nel presente articolo. Ogni Membro esportatore è responsabile delle politiche, dei metodi e delle misure di controllo che applica per attuare il suo programma di produzione e informa regolarmente il Comitato delle politiche e dei programmi recentemente istituiti o soppressi, nonché dei loro risultati.

6. Il Comitato della produzione segue e sorveglia l'attuazione del piano e dei programmi di gestione della produzione.

7. Il Comitato presenta rapporti dettagliati a ogni sessione ordinaria del Consiglio, in base ai quali il Consiglio passa in rassegna la situazione generale, valutando segnatamente l'evoluzione dell'offerta e della domanda globali, considerate le disposizioni del presente articolo. Il Consiglio può indirizzare ai membri raccomandazioni fondate su questa valutazione.

8. Il finanziamento del piano e dei programmi di gestione della produzione è assicurato dai Membri esportatori, a eccezione dei costi relativi ai servizi amministrativi normalmente richiesti per le funzioni del Comitato della produzione.

9. Ogni Membro esportatore è responsabile del finanziamento dell'attuazione del suo programma di gestione della produzione.

10. Qualsiasi Membro esportatore o qualsiasi istituzione può contribuire al cofinanziamento di attività elaborate dal Comitato della produzione.

11. Il Comitato fissa le proprie norme e i propri regolamenti.

12. Il Direttore esecutivo assiste il Comitato secondo il bisogno.

### **Art. 30**          Scorte

1. Allo scopo di facilitare la valutazione delle scorte mondiali di cacao e di assicurare una maggiore trasparenza del mercato, i Membri forniscono al Direttore esecutivo, al più tardi alla fine del mese di maggio di ogni anno, le informazioni di cui dispongono sulle scorte di cacao detenute nei loro Paesi rispettivi alla fine dell'anno cacao precedente.

2. In base a queste informazioni, il Direttore esecutivo sottopone al Consiglio per esame, almeno una volta all'anno, un rapporto dettagliato sulla situazione delle scorte mondiali di cacao. Il Consiglio può indirizzare ai Membri raccomandazioni alla conclusione di questo esame.

3. Il Consiglio istituisce un gruppo di lavoro incaricato di aiutarlo per quanto concerne l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

### **Art. 31**          Garanzie di approvvigionamento e accesso ai mercati

I Membri svolgono la loro politica commerciale tenendo in considerazione gli obiettivi del presente accordo, in modo che questi ultimi possano essere conseguiti. In particolare essi riconoscono che l'approvvigionamento regolare di cacao e l'accesso regolare di tale prodotto ai loro mercati sono essenziali tanto per i Membri importatori quanto per i Membri esportatori.

### **Art. 32**          Consumo

1. Tutti i Membri si adoperano per prendere tutti i provvedimenti pratici necessari per promuovere l'accrescimento del consumo di cacao nel loro Paese. Ogni Membro è responsabile dei mezzi e dei metodi che utilizza all'uopo. In particolare, tuttavia, i Membri e specialmente i Membri importatori, si adoperano per eliminare o ridurre sensibilmente tutti gli ostacoli interni all'accrescimento del consumo di cacao e per incoraggiare gli sforzi destinati a trovare e sfruttare nuove utilizzazioni del cacao. In



merito, i Membri informano il Direttore esecutivo, almeno una volta all'anno, dei regolamenti e provvedimenti interni pertinenti e gli forniscono altre informazioni sul consumo di cacao, compreso sulle tasse interne e i diritti doganali.

2. Il Consiglio istituisce un Comitato del consumo il cui obiettivo è di esaminare le tendenze e le prospettive del consumo di cacao e di determinare gli ostacoli all'accrescimento di detto consumo nei Paesi esportatori e nei Paesi importatori.

3. Il mandato a questo Comitato è segnatamente di:

- a) vigilare e valutare le tendenze del consumo di cacao e i programmi istituiti da Paesi o da gruppi di Paesi, che possono influire sul consumo mondiale di cacao;
- b) determinare gli ostacoli all'accrescimento del consumo di cacao;
- c) studiare e promuovere lo sviluppo del potenziale di consumo di cacao, in particolare sui mercati non tradizionali;
- d) promuovere, se del caso, la ricerca su nuove utilizzazioni del cacao, in cooperazione con le organizzazioni e le istituzioni competenti appropriate.

4. Tutti i Membri del Consiglio possono far parte del Comitato del consumo.

5. Il Comitato fissa le proprie norme e i propri regolamenti.

6. Il Direttore esecutivo assiste il Comitato secondo il bisogno.

7. In base a un rapporto dettagliato presentato dal Comitato, il Consiglio esamina, a ogni sessione ordinaria, la situazione generale del consumo di cacao, valutando in particolare l'evoluzione della domanda globale. A partire da questa valutazione, può indirizzare raccomandazioni ai Membri.

8. Il Consiglio può istituire sottocomitati in vista di promuovere programmi specifici concernenti il consumo di cacao. La partecipazione a questi sottocomitati è volontaria e limitata ai Paesi che contribuiscono al finanziamento di questi programmi. Qualsiasi Paese o qualsiasi istituzione può contribuire ai programmi di promozione conformemente alle modalità stabilite dal Consiglio. Prima di intraprendere una campagna di promozione sul territorio di un Paese, i sottocomitati domandano l'approvazione di detto Paese.

### **Art. 33** Succedanei del cacao

1. I Membri riconoscono che l'impiego di succedanei può nuocere all'incremento del consumo di cacao. Essi convengono perciò di adottare una regolamentazione relativa ai prodotti derivati dal cacao ed al cioccolato o di adeguare, se necessario, la regolamentazione esistente in modo da impedire che materie non provenienti dal cacao vengano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore.

2. All'atto della definizione o della revisione di qualsiasi regolamentazione basata sui principi di cui al paragrafo 1, i Membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni dei competenti organismi internazionali, quali il Consiglio e il Comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e il cioccolato.

3. Il Consiglio può raccomandare ad un Membro di attuare i provvedimenti ritenuti opportuni dal Consiglio stesso per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

4. Il Direttore esecutivo presenta al Consiglio una relazione annuale sull'evoluzione della situazione nel settore e sul modo in cui vengono rispettate le disposizioni del presente articolo.

#### **Art. 34** Operazioni commerciali con non membri

1. I Membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad offrire nello stesso momento ai Membri importatori, sulla base delle normali pratiche commerciali.

2. I Membri importatori si impegnano a non acquistare cacao da non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento dai Membri esportatori, in base alle normali pratiche commerciali.

3. Il Consiglio esamina periodicamente l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può chiedere ai Membri di comunicare le appropriate informazioni in conformità dell'articolo 38.

4. Ogni Membro che abbia motivo di ritenere che un altro Membro ha mancato agli obblighi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, può informare il Direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 46 o riferirne al Consiglio in conformità all'articolo 48.

### **Capitolo VIII** **Disposizioni di sorveglianza del mercato**

#### **Art. 35** Prezzo giornaliero

1. Ai fini del presente Accordo e in particolare a fini di vigilanza del mercato del cacao, il Direttore esecutivo calcola e pubblica un prezzo giornaliero del cacao in grani. Questo prezzo è espresso in diritti di prelievo speciali (DPS) la tonnellata.

2. Il prezzo giornaliero è la media giornaliera calcolata dei corsi del cacao in grani, in base ai più recenti tre mesi attivi a termine, all'atto della chiusura del mercato di Londra, sul mercato a termine del cacao di Londra e alla Borsa del caffè, dello zucchero e del cacao di New York. I corsi di Londra sono convertiti in dollari degli Stati Uniti la tonnellata, per mezzo del tasso di cambio del giorno a sei mesi di termine stabilito a Londra alla chiusura. La media formulata in dollari degli Stati Uniti dei corsi di Londra e di New York è convertita in DPS al tasso di cambio ufficiale giornaliero appropriato del dollaro degli Stati Uniti in DPS, pubblicato dal Fondo monetario internazionale. Il Consiglio decide del modo di calcolo da impiegare quando sono disponibili soltanto i corsi su uno di questi due mercati del cacao o quando il mercato dei cambi di Londra è chiuso. Il passaggio al periodo di tre mesi seguente si effettua il 15 del mese che precede immediatamente il mese attivo più vicino in cui i contratti scadono.

3. Il Consiglio può, con votazione speciale, decidere d'impiegare, per calcolare il prezzo giornaliero, qualsiasi altro metodo che ritiene più soddisfacente di quello prescritto nel presente articolo.

**Art. 36** Avvisi di importazione e di esportazione

1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il Direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei Membri.
2. A tal fine ogni Membro comunica al Direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio può fissare, il volume delle esportazioni di cacao per Paese di destinazione e il volume complessivo delle importazioni di cacao per Paese di origine, allegando ogni altra informazione che il Consiglio può richiedere.
3. Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, stabilisce delle regole per far fronte al mancato adempimento delle disposizioni del presente articolo.

**Art. 37** Coefficienti di conversione

1. Ai fini di determinare l'equivalente in grani dei prodotti derivati dal cacao, i coefficienti di conversione sono i seguenti: burro di cacao 1,33; panelli di cacao e polvere di cacao 1,18; pasta di cacao e mandorle decorticate 1,25. Il Consiglio può decidere, se del caso, che altri prodotti contenenti cacao sono prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao, diversi da quelli per i quali coefficienti di conversione sono indicati nel presente articolo, sono fissati dal Consiglio.
2. Il Consiglio può, con votazione speciale, rivedere i coefficienti di conversione indicati nel paragrafo 1 del presente articolo.

**Capitolo IX**  
**Informazione, studi e ricerca****Art. 38** Informazione

1. L'Organizzazione serve da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione:
  - a) delle informazioni statistiche sulla produzione, i prezzi, le esportazioni ed importazioni, il consumo e le scorte di cacao nel mondo, nonché
  - b) qualora lo ritenga necessario, delle informazioni tecniche sulla coltura, il trattamento e l'impiego del cacao.
2. Oltre alle informazioni che i Membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente Accordo, il Consiglio può chiedere ai Membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare le relazioni periodiche sulle politiche di produzione e consumo, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale.
3. Se un Membro non fornisce o ha difficoltà a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o di altro genere necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio può chiedere al Membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora sia necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito, il Consiglio può attuare gli opportuni provvedimenti.

4. Alle date opportune, e comunque non meno di due volte l'anno, il Consiglio pubblica stime sulla produzione del cacao in grani e sulle frantumazioni per l'anno cacao in corso.

#### **Art. 39** Studi

Il Consiglio incoraggia, ove lo ritenga necessario, gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza sulla produzione e sul consumo di cacao dei provvedimenti attuati dai governi dei Paesi esportatori e dei Paesi importatori, la possibilità di aumentare il consumo di cacao negli impieghi tradizionali e eventualmente in nuovi, nonché le conseguenze dell'applicazione del presente Accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio, e può rivolgere ai Membri raccomandazioni sui temi da studiare. Al fine di incoraggiare questi studi il Consiglio può cooperare con le organizzazioni internazionali ed altre istituzioni appropriate.

#### **Art. 40** Ricerca-sviluppo scientifica

Il Consiglio può promuovere e favorire la ricerca-sviluppo scientifica nei campi concernenti la produzione, la trasformazione e il consumo di cacao, nonché la diffusione e l'applicazione pratica dei risultati ottenuti in materia. All'uopo, può cooperare con organizzazioni internazionali e istituti di ricerca.

#### **Art. 41** Esame e relazione annuali

1. Entro il più breve termine dopo la fine di ciascun anno cacao, il Consiglio esamina il funzionamento del presente Accordo ed il modo in cui i Membri si conformano ai principi del medesimo e cercano di realizzarne gli obiettivi. In tale occasione può rivolgere ai Membri raccomandazioni riguardanti i mezzi per migliorare il funzionamento dell'Accordo.

2. Il Consiglio pubblica una relazione annuale, comprendente una sezione relativa all'esame annuo di cui al paragrafo 1 e contenente qualsiasi altra informazione da esso giudicata appropriata.

### **Capitolo X** **Cooperazione in seno all'economia del cacao**

#### **Art. 42** Cooperazione in seno all'economia del cacao

1. Il Consiglio incoraggia i Membri a consultarsi con gli esperti in materia di cacao.

2. In adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo, i Membri rispettano, nello svolgimento della loro attività, i circuiti commerciali esistenti e tengono debitamente conto degli interessi legittimi di tutti i settori dell'economia del cacao.

3. I Membri non intervengono nel giudizio arbitrare sulle vertenze commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, se i contratti non possono venire eseguiti in base ai

regolamenti emanati per l'applicazione del presente Accordo, e non frappongono ostacoli alla conclusione dei procedimenti arbitrari. In questi casi, il fatto che i Membri siano tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente Accordo non viene accettato quale motivo della mancata esecuzione di un contratto o come argomento a difesa.

## **Capitolo XI**

### **Cacao fine («fine» o «flavour»)**

#### **Art. 43** Cacao fine («fine» o «flavour»)

1. Il Consiglio, all'atto della sua prima sessione che segue l'entrata in vigore del presente Accordo, passa in rassegna l'allegato C e lo rivede con votazione speciale, determinando la proporzione nella quale i Paesi di cui nel detto allegato producono o esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine («fine» o «flavour»). Il Consiglio può ulteriormente, in qualsiasi momento durante la vita di questo Accordo passare in rassegna e, all'occorrenza con votazione speciale, rivedere l'allegato C. Il Consiglio sente il parere d'esperti in materia, in caso di bisogno.

2. Le disposizioni del presente Accordo concernenti l'attuazione del piano di gestione della produzione e il finanziamento delle sue operazioni non si applicano al cacao fine («fine» o «flavour») di qualsiasi Membro esportatore la cui produzione consiste esclusivamente in cacao fine («fine» o «flavour»).

3. Il paragrafo 2 precedente si applica pure nel caso di qualsiasi Membro esportatore di cui una parte della produzione consiste in cacao fine («fine» o «flavour»), a concorrenza della percentuale della sua produzione di cacao fine («fine» o «flavour»). Per quanto concerne la parte rimanente, si applicano le disposizioni del presente Accordo relative al piano di gestione della produzione.

4. Se il Consiglio constata che la produzione o le esportazioni di questi Paesi sono fortemente aumentate, prende i provvedimenti voluti per fare in modo che le disposizioni del presente articolo siano convenientemente applicate. Se constata che queste disposizioni non sono convenientemente applicate, il Paese responsabile è, con una votazione speciale del Consiglio, eliminato dall'allegato C e sottoposto a tutte le restrizioni e obblighi previsti nel presente Accordo.

5. I Membri esportatori che producono unicamente cacao fine («fine» o «flavour») non prendono parte al voto sulle questioni relative all'amministrazione del piano di gestione della produzione, salvo quando si tratta della sanzione prevista nel paragrafo 4 che concerne la revisione dell'allegato C.

## **Capitolo XII**

### **Dispensa da obblighi, misure differenziate e correttive**

#### **Art. 44** Dispense dagli obblighi in circostanze eccezionali

1. Il Consiglio può, con votazione speciale, dispensare un Membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, in caso di forza maggiore o di obblighi

internazionali stabiliti nello statuto delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria.

2. Quando accorda una dispensa ad un Membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio precisa esplicitamente secondo quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il Membro è dispensato dall'obbligo, nonché i motivi della dispensa.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda ai Membri dispense per quanto riguarda l'obbligo dell'articolo 25 di versare il loro contributo o le conseguenze del mancato versamento.

#### **Art. 45**            Misure differenziate e correttive

I Membri importatori in sviluppo nonché i Paesi Membri meno progrediti possono, qualora i loro interessi siano lesi da misure prese in applicazione del presente Accordo, chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prenderà le misure suddette in conformità ai disposti della risoluzione 93 (IV) adottata dalle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.

### **Capitolo XIII** **Consultazioni, vertenze e denunce**

#### **Art. 46**            Consultazioni

Ogni Membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro Membro può formulare in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e fornisce al medesimo adeguate possibilità di consultazione. Durante queste consultazioni, a richiesta di una delle Parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo stabilisce un'adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili al bilancio dell'Organizzazione. Se la procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al Direttore esecutivo. Nel caso contrario la questione può, a richiesta di una delle Parti, essere deferita al Consiglio in conformità dell'articolo 47.

#### **Art. 47**            Vertenze

1. Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non siano risolte dalle Parti in causa vengono deferite, a richiesta di una delle Parti, al Consiglio per decisione.

2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 ed ha formato oggetto di un dibattito, un numero di Membri tale da assicurare almeno un terzo dei voti, o cinque Membri qualsiasi, possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciare una decisione, l'opinione sui punti controversi, di un gruppo consultivo speciale costituito come indicato al paragrafo 3.

3. a) Salvo che il Consiglio decida diversamente con una votazione speciale, il gruppo consultivo speciale è composto nel modo seguente:

- i) due persone, designate dai Membri esportatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra è un giurista qualificato e sperimentato;
  - ii) due persone, designate dai Membri importatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra è un giurista qualificato e sperimentato;
  - iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone designate a norma dei punti i) e ii) oppure, in caso di disaccordo tra di loro, dal Presidente del Consiglio.
- b) I cittadini delle Parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale.
  - c) I membri del gruppo consultivo speciale agiscono a titolo personale e non ricevono istruzioni da parte di alcun governo.
  - d) Le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione.
4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale è sottoposta al Consiglio, il quale compone la vertenza dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

**Art. 48** Azioni del Consiglio in caso di denuncia

1. Qualsiasi denuncia per mancato adempimento da parte di un Membro degli obblighi derivanti dal presente Accordo viene deferita, a richiesta del Membro che la presenta, al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito.
2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un Membro viola gli obblighi derivanti dal presente Accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione.
3. Ogniqualvolta accerta in seguito a denuncia o in altro modo che un Membro viola gli obblighi derivanti dal presente Accordo, il Consiglio può, con votazione speciale, salvi restando i provvedimenti previsti esplicitamente in altri articoli del presente accordo, ivi compreso l'articolo 59:
  - a) sospendere questo Membro dal diritto di voto al Consiglio e al Comitato esecutivo e,
  - b) se lo ritiene necessario, sospenderlo da altri diritti, in particolare dalla eleggibilità ad una funzione al Consiglio o presso uno dei suoi diversi comitati, oppure dal diritto di esercitare tale funzione fintantoché non avrà adempiuto i suoi obblighi.
4. Un Membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformità del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi derivanti dal presente Accordo.

## **Capitolo XIV**

### **Eque norme di lavoro**

#### **Art. 49** Eque norme di lavoro

I Membri dichiarano che, ai fini del miglioramento del tenore di vita delle popolazioni e della piena occupazione, essi cercheranno di mantenere nei vari settori della produzione del cacao dei Paesi interessati, proporzionalmente al loro grado di sviluppo, eque norme e condizioni di lavoro, sia per la manodopera agricola che per quella industriale.

## **Capitolo XV**

### **Aspetti relativi all'ambiente**

#### **Art. 50** Aspetti relativi all'ambiente

I Membri prendono debitamente in considerazione la gestione duratura delle risorse di cacao e della trasformazione del cacao, considerati i principi relativi allo sviluppo duraturo convenuti all'ottava sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo.

## **Capitolo XVI**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 51** Depositario

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è depositario del presente Accordo.

#### **Art. 52** Firma

Il presente Accordo sarà aperto alla firma delle Parti all'Accordo internazionale sul cacao del 1986<sup>3</sup> e dei Governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao, 1992, alla Sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite, dal 16 agosto 1993 al 30 settembre 1993 incluso. Tuttavia, il Consiglio istituito a norma dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao o il Consiglio istituito a norma del presente Accordo, potrà prorogare il termine per la firma del presente Accordo. Notificherà immediatamente questa proroga al depositario.

<sup>3</sup> [RU 1987 1817, 1990 1484, 1992 1711]



**Art. 53** Ratifica, accettazione, approvazione

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Governi firmatari, conformemente alla loro procedura costituzionale.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il depositario entro il 30 settembre 1993. Tuttavia il Consiglio istituito a termini dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao<sup>4</sup> il Consiglio istituito a termini del presente Accordo potrà concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento a tale data.
3. Ogni Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o approvazione indica, all'atto del deposito, se è Membro esportatore o Membro importatore.

**Art. 54** Adesione

1. Il presente Accordo è aperto all'adesione del Governo di qualunque Stato alle condizioni stabilite dal Consiglio.
2. Il Consiglio istituito a termine dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao<sup>5</sup> può, in attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 con riserva di conferma da parte del Consiglio istituito a termine del presente Accordo.
3. Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio indica in quale allegato del presente Accordo è da considerarsi compreso lo Stato che vi aderisce, nel caso in cui non figuri in nessuno di essi.
4. L'adesione avviene con il deposito di apposito strumento presso il depositario.

**Art. 55** Notifica d'applicazione a titolo provvisorio

1. Un Governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo o un Governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, può, in qualsiasi momento, notificare al depositario che, conformemente alle sue procedure costituzionali e/o alle sue leggi e regolamenti nazionali, applicherà il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore in conformità dell'articolo 56 oppure, se è già in vigore, a una data specificata. Ogni Governo che effettua questa notifica dichiara, all'atto della stessa, se è Membro esportatore o Membro importatore.
2. Un Governo che ha notificato, in conformità del paragrafo 1, che applicherà il presente Accordo quando quest'ultimo entrerà in vigore, oppure a una data specificata, è pertanto Membro a titolo provvisorio e lo rimarrà fintantoché non avrà depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

<sup>4</sup> [RU 1987 1817, 1990 1484, 1992 1711]

<sup>5</sup> [RU 1987 1817, 1990 1484, 1992 1711]

**Art. 56** Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1993 o ad una data qualsiasi successiva, se a tale data i Governi rappresentanti almeno cinque Paesi esportatori che raggruppano almeno l'80 per cento delle esportazioni totali dei Paesi elencati nell'allegato A e i Governi rappresentanti Paesi importatori che raggruppano almeno il 60 per cento delle importazioni totali, quali sono indicate all'Allegato B, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario. Esso entrerà inoltre in vigore a titolo definitivo dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio e quando saranno state raggiunte le percentuali di cui sopra, in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Se il presente Accordo non sarà entrato in vigore a titolo definitivo in conformità del paragrafo 1, entrerà in vigore a titolo provvisorio il 1° ottobre 1993 se a tale data i Governi rappresentanti cinque Paesi esportatori che raggruppano almeno l'80 per cento delle esportazioni totali dei Paesi elencati all'Allegato A e i Governi rappresentanti Paesi importatori che raggruppano almeno il 60 per cento delle importazioni totali, quali sono indicate nell'Allegato B, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore. Questi Governi saranno Membri a titolo provvisorio.

3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 non saranno riunite entro il 1° ottobre 1993, il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà, appena lo giudicherà possibile, una riunione dei Governi che avranno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che avranno reso noto al depositario l'intento di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio. I Governi suddetti potranno decidere di mettere in vigore il presente Accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente, alla data che fisseranno, o adottare qualunque altra disposizione che riterranno necessaria. Tuttavia, le disposizioni economiche del presente Accordo relative al piano di gestione della produzione non entreranno in vigore a meno che i Governi rappresentanti almeno cinque Paesi esportatori che raggruppano almeno l'80 per cento delle esportazioni totali dei Paesi indicati nell'Allegato A abbiano depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure abbiano notificato al depositario la loro intenzione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore.

4. Per qualsiasi Governo a cui nome è stato depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o una notifica di applicazione provvisoria dopo l'entrata in vigore del presente Accordo conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica entrano in vigore a partire dalla data di tale deposito e, per quanto concerne la notifica di applicazione provvisoria, secondo le disposizioni del paragrafo 1 all'articolo 55.

**Art. 57** Riserve

Nessuna disposizione del presente Accordo può formare oggetto di riserve.

**Art. 58**      Recesso

1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo un Membro può recedere dal medesimo mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione.

2. Il recesso produce i suoi effetti novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica. Se, a seguito del recesso, i Membri del presente Accordo risultano in numero inferiore rispetto alle disposizioni previste dal paragrafo 1 articolo 56 relative all'entrata in vigore di detto Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e prendere decisioni appropriate.

**Art. 59**      Espulsione

Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell'articolo 48 paragrafo 3, che un Membro viola gli obblighi derivanti dal presente Accordo e se decide inoltre che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento dell'Accordo, può, con votazione speciale, espellere il Membro in questione dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente l'espulsione al depositario. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio il Membro cessa di appartenere all'Organizzazione.

**Art. 60**      Liquidazione dei conti in casi di recesso o di espulsione

In caso di recesso o di espulsione di un Membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme già versate da detto Membro, che d'altra parte è tenuto a pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del recesso o dell'espulsione; nondimeno, se si tratta di una Parte contraente che non può accettare un emendamento e che per questo motivo cessa di partecipare al presente Accordo ai termini dell'articolo 62 paragrafo 2, il Consiglio può liquidare il conto nel modo che gli sembra più equo.

**Art. 61**      Durata, proroga ed estinzione

1. Il presente Accordo rimane in vigore sino alla fine del quinto anno cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, salvo proroga<sup>6</sup> in applicazione del paragrafo 3 o estinzione anticipata in applicazione del paragrafo 4.

2. Fintantoché il presente Accordo è in vigore il Consiglio può, con votazione speciale, decidere che formi oggetto di nuove trattative affinché il nuovo Accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del quinto anno cacao di cui al paragrafo 1 o alla fine del periodo di proroga deciso dal Consiglio conformemente al paragrafo 3.

3. Il Consiglio può, con votazione speciale, prorogare il presente Accordo, in tutto o in parte, per due periodi che non eccedono due anni cacao ciascuno. Il Consiglio notifica al depositario questa decisione.

4. In qualsiasi momento il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente Accordo, il quale cessa allora di esistere alla data fissata dal Consiglio, rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai Membri a norma dell'articolo 25

<sup>6</sup> Prorogato fino al 30 sett. 2001 (RU 1999 1697) e al 30 sett. 2003 (RU 2002 2594).

sussistono finché non siano stati adempiuti gli impegni finanziari relativi al funzionamento del presente Accordo. Il Consiglio notifica la decisione al depositario.

5. Il Consiglio resterà in funzione anche dopo l'estinzione del presente Accordo, avvenuta in qualsiasi modo, per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, a verificarne definitivamente i conti e a suddividerne gli averi; durante questo periodo avrà i poteri ed eserciterà le funzioni necessarie a tale scopo.

6. Nonostante le disposizioni dell'articolo 58 paragrafo 2 un Membro che non desideri partecipare al presente Accordo, nella forma in cui è prorogato a norma del presente articolo, ne informa il Consiglio. Questo Membro cessa di far parte del presente Accordo a partire dall'inizio del periodo di proroga.

#### **Art. 62** Emendamenti

1. Il Consiglio può, con votazione speciale, raccomandare alle Parti contraenti un emendamento al presente Accordo. L'emendamento ha efficacia cento giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione delle Parti contraenti rappresentanti almeno il 75 per cento dei Membri esportatori che detengono almeno l'85 per cento dei voti dei Membri esportatori, e delle Parti contraenti rappresentanti almeno il 75 per cento dei Membri importatori che detengono almeno l'85 per cento dei voti dei Membri importatori, oppure ad una data successiva che il Consiglio può fissare con votazione speciale. Il Consiglio può stabilire un termine entro il quale le Parti contraenti devono notificare al depositario l'accettazione dell'emendamento; se alla scadenza del termine l'emendamento non è entrato in vigore, lo si considera revocato.

2. I Membri a nome dei quali non è stata fatta alcuna notifica di accettazione di un emendamento alla data in cui quest'ultimo entra in vigore, cessano alla stessa data di partecipare al presente Accordo, a meno che il Consiglio non decida di prorogare per detti Membri il termine di accettazione per permettere loro di completare le loro procedure interne. I Membri in questione non sono vincolati dall'emendamento finché non ne abbiano notificato l'accettazione.

3. Una volta adottata una raccomandazione di emendamento, il Consiglio trasmette copia dell'emendamento al depositario. Il Consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente perché l'emendamento produca i suoi effetti.

#### **Art. 63** Disposizioni supplementari e transitorie

1. Il presente Accordo viene considerato come sostitutivo dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao<sup>7</sup>.

2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao, sia dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo e di cui non venga specificato che scadano a tale data, rimarranno in vigore a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo.

<sup>7</sup> [RU 1987 1817, 1990 1484, 1992 1711]

*In fede di che*, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate.

Fatto a Ginevra il sedici luglio millenovecentonovantatre. I testi del presente Accordo in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno tutti ugualmente fede.

*(Seguono le firme)*

*Allegati**Allegato A*

### Esportazioni di cacao calcolate <sup>a)</sup> ai fini dell'articolo 56 (entrata in vigore)

Paesi <sup>b)</sup>		1989/90	1990/91	1991/92	Media sui tre anni 1989/90-1991/92	
		(migliaia di tonnellate)			Parte in %	
Costa d'Avorio	m	736.4	803.9	729.5	756.60	35.37
Ghana	m	254.5	265.1	284.8	268.13	12.54
Brasile	m	270.0	277.9	220.2	256.03	11.97
Malesia		226.0	211.2	211.2	216.13	10.10
Nigeria	m	142.8	147.2	105.5	131.83	6.16
Indonesia		100.0	130.3	164.8	131.70	6.16
Camerun	m	123.1	109.1	106.8	113.00	5.28
Ecuador	m	105.1	102.1	80.9	96.03	4.49
Repubblica Dominicana		53.3	37.1	43.4	44.60	2.09
Papuasias-Nuova Guinea	m	40.8	33.4	40.9	38.37	1.79
Colombia		9.4	10.1	8.6	9.37	0.44
Venezuela	m	8.4	10.0	7.7	8.70	0.41
Sierra Leone	m	5.3	13.4	7.3	8.67	0.41
Togo	m	6.1	9.3	8.0	7.80	0.36
Messico	m	8.0	1.6	11.9	7.17	0.34
Perù		4.8	5.2	6.4	5.47	0.26
Guinea equatoriale		7.6	5.2	3.5	5.43	0.25
Isole Salomone		3.6	4.1	3.5	3.73	0.17
Zaire		3.6	3.4	3.2	3.40	0.16
Sao Tomé e Principe		2.8	2.6	2.6	2.67	0.12
Madagascar		2.5	2.5	2.9	2.63	0.12
Haiti	m	2.8	1.9	2.6	2.43	0.11
Honduras		2.0	3.0	2.3	2.43	0.11
Liberia		4.5	2.0	0.5	2.33	0.11
Vanuatu		2.2	2.2	2.3	2.23	0.10
Repubblica Unita di Tanzania		2.0	2.5	2.0	2.17	0.10
Costa Rica		2.9	1.2	1.2	1.77	0.08
Giamaica	m	1.3	1.3	1.8	1.47	0.07
Gabon	m	1.6	1.4	1.4	1.47	0.07
Trinidad e Tobago	m	1.4	1.2	0.9	1.17	0.05
Grenada	m	1.1	1.1	0.7	0.97	0.05
Bolivia		1.4	1.3	0.1	0.93	0.04

Paesi <sup>b)</sup>	1989/90	1990/91	1991/92	Media sui tre anni 1989/90-1991/92	
	(migliaia di tonnellate)			Parte in %	
Congo	0.9	0.3	0.7	0.63	0.03
Uganda	0.2	0.6	0.6	0.47	0.02
Figi	0.3	0.2	0.3	0.27	0.01
Samoa	m	—	—	0.17	0.01
Panama	0.3	0.1	0.1	0.17	0.01
Sri Lanka	0.1	0.2	—	0.10	—
Guatemala	m	-0.1	0.3	0.10	—
Nicaragua	0.1	0.1	—	0.07	—
Dominica	—	—	0.1	0.03	—
Surinam	0.1	—	—	0.03	—
Totale <sup>c)</sup>	2139.90	2205.20	2071.50	2138.87	100.00

Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, *Bulletin trimestriel de statistiques du cacao*, vol. XIX, n. 2 (marzo 1993).

- a) Media, per i tre anni 1989/90-1991/92, delle esportazioni *nette* di grani di cacao, aumentate delle esportazioni *nette* di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalenti grani per mezzo dei coefficienti di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per la polvere e i pannelli di cacao; 1,25 per la pasta di cacao.
- b) Lista limitata ai Paesi che hanno esportato individualmente, in media, almeno 10 tonnellate di cacao durante il periodo triennale 1989/90-1991/92, in base alle informazioni di cui dispone il segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao.
- c) Siccome le cifre sono state arrotondate, la loro somma non corrisponde necessariamente ai totali indicati.
- m : Membro dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao<sup>8</sup> (prorogato), al 22 giugno 1993.
- : Ammontare nullo, trascurabile o inferiore all'unità utilizzata.

<sup>8</sup> [RU 1987 1817, 1990 1484, 1992 1711]

Allegato B

### Importazioni di cacao calcolate <sup>a)</sup> ai fini dell'articolo 56 (entrata in vigore)

Paesi <sup>b)</sup>		1989/90	1990/91	1991/92	Media sui tre anni 1989/90-1991/92	
		(migliaia di tonnellate)			Parte in %	
USA		612.2	602.0	679.1	631.10	23.74
Germania <sup>c)</sup>	m	376.7	409.2	402.3	396.07	14.90
Paesi Bassi	m	313.5	327.9	268.0	303.13	11.40
Regno Unito	m	189.9	214.7	228.0	210.87	7.93
Francia	m	165.0	187.0	183.7	178.57	6.72
Belgio/Lussemburgo	m	92.7	98.3	108.4	99.80	3.75
Italia	m	79.6	86.0	97.4	87.67	3.30
Giappone	m	79.9	84.7	79.0	81.20	3.05
Spagna	m	60.6	66.3	72.6	66.50	2.50
Singapore		77.3	46.5	59.6	61.13	2.30
Federazione di Russia <sup>d)</sup>	m	86.2	70.2	14.6	57.00	2.14
Canada		52.1	51.2	58.7	54.00	2.03
Svizzera	m	44.1	43.9	45.8	44.60	1.68
Australia		33.3	33.3	35.1	33.90	1.28
Polonia		23.3	31.0	28.6	27.63	1.04
Austria		25.5	27.3	25.6	26.13	0.98
Cina		19.2	28.6	30.4	26.07	0.98
Argentina		9.0	26.3	27.5	20.93	0.79
Irlanda	m	18.7	17.0	20.3	18.67	0.70
Svezia	m	18.0	19.2	17.1	18.10	0.68
Ungheria	m	14.5	16.1	11.5	14.03	0.53
Jugoslavia	m	11.3	15.3	15.4	14.00	0.53
Repubblica di Corea		11.2	13.1	12.6	12.30	0.46
Africa del Sud		11.9	12.5	10.8	11.73	0.44
Turchia		9.6	12.1	13.1	11.60	0.44
Grecia	m	13.3	11.8	9.0	11.37	0.43
Repubblica ceca <sup>e)</sup>		8.2	10.9	13.1	10.73	0.40
Norvegia	m	9.4	9.3	9.7	9.47	0.36
Filippine <sup>f)</sup>		10.2	10.7	6.9	9.27	0.35
Finlandia	m	8.7	8.1	8.9	8.57	0.32
Danimarca	m	7.3	9.0	8.3	8.20	0.31
Romania		7.7	7.0	6.9	7.20	0.27
Nuova Zelanda		6.4	8.2	5.6	6.73	0.25
Israele		5.0	6.8	6.0	5.93	0.22



Paesi <sup>b)</sup>	1989/90	1990/91	1991/92	Media sui tre anni 1989/90-1991/92		
	(migliaia di tonnellate)			Parte in %		
Tailandia	4.6	6.3	6.4	5.77	0.22	
Cile	4.0	6.4	6.5	5.63	0.21	
Slovacchia <sup>e)</sup>	4.1	5.4	6.6	5.37	0.20	
Portogallo	m	4.0	5.8	5.13	0.19	
Bulgaria	m	5.2	4.8	4.70	0.18	
Egitto		0.5	4.8	3.23	0.12	
Uruguay		1.9	3.2	2.60	0.10	
Repubblica araba siriana		1.6	2.3	2.33	0.09	
Kenya		1.3	1.2	1.17	0.04	
Algeria		1.1	1.5	1.13	0.04	
Tunisia		0.8	1.1	1.10	0.04	
Marocco		0.8	0.8	1.00	0.04	
Iran, Repubblica islamica d'		0.9	0.4	0.87	0.03	
Hong Kong		0.6	0.4	0.80	0.03	
Arabia Saudita		0.4	0.7	0.77	0.03	
Islanda		0.7	0.6	0.67	0.03	
Libano		0.4	1.0	0.67	0.03	
El Salvador		0.8	0.8	0.63	0.02	
Giordania		0.5	0.7	0.50	0.02	
Cipro		0.3	0.4	0.37	0.01	
Zimbabwe		0.1	0.2	0.30	0.01	
Iraq		0.6	—	0.27	0.01	
India		-0.1	-0.1	0.23	0.01	
Jamahiriya araba libica		0.2	0.3	0.20	0.01	
Malta		0.1	0.1	0.10	—	
Altre ex repubbliche sovietiche <sup>d)</sup>		47.6	22.4	28.93	1.09	
Totale <sup>g)</sup>		2594.5	2693.0	2688.5	2658.67	100.00

Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, *Bulletin trimestriel de statistiques du cacao*, vol. XIX, n. 2 (marzo 1993) e valutazioni del segretario dell'Organizzazione internazionale del cacao.

- a) Media, per i tre anni 1989/90-1991/92, delle importazioni *nette* di grani di cacao, aumentate delle importazioni *lorde* di prodotti derivati dal cacao, convertiti in equivalenti grani per mezzo dei coefficienti di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per la polvere e i panelli di cacao; 1,25 per la pasta di cacao.
- b) Lista limitata ai Paesi che hanno importato individualmente, in media, almeno 10 tonnellate di cacao durante il periodo triennale 1989/90-1991/92, in base alle informazioni di cui dispone il segretario dell'Organizzazione internazionale del cacao.
- c) Statistiche corrispondenti alle importazioni unite della vecchia Repubblica federale di Germania e della vecchia Repubblica democratica tedesca, adeguate in funzione delle valutazioni concernenti il commercio interno nazionale.

- 
- d) Per la Federazione di Russia, valutazioni provvisorie stabilite in base ai dati forniti dalla delegazione russa. Per le «altre ex repubbliche sovietiche», sono state sottratte le cifre corrispondenti alla Federazione di Russia dai titoli dell'ex URSS.
- e) Valutazioni provvisorie stabilite in base a statistiche per la vecchia Cecoslovacchia. Gli ammontari sono stati divisi tra la Repubblica ceca e la Slovacchia in una proporzione di 2 su 1 a favore della prima.
- f) Le Filippine possono pure essere considerate come un Paese esportatore.
- g) Siccome le cifre sono state arrotondate, la loro somma non corrisponde necessariamente ai totali indicati.
- m : Membro dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao<sup>9</sup> (prorogato), al 22 giugno 1993.  
— : Ammontare nullo, trascurabile o inferiore all'unità utilizzata.
- 

<sup>9</sup> [RU 1987 1817, 1990 1484, 1992 1711]

**Paesi produttori che esportano sia esclusivamente sia parzialmente cacao fine («fine» o «flavour»)**

Costarica	Santa Lucia
Dominica	San Vincenzo e Grenadines
Ecuador	Samoa
Grenada	Sao Tomé e Principe
Indonesia	Sri Lanka
Giamaica	Surinam
Madagascar	Trinidad e Tobago
Panama	Venezuela
Papua-Nuova Guinea	

**Campo d'applicazione il 1° novembre 1995**

Durante una riunione convocata il 22 febbraio 1994 a Londra dal Segretario generale delle Nazioni Unite, l'Organizzazione e i Governi seguenti hanno deciso di mettere in vigore l'accordo a titolo provvisorio tra di loro e totalmente, a contare dal 22 febbraio 1994:

Belgio	Malaisia
Brasile	Nigeria
Camerun	Norvegia
Costa d'Avorio	Papua-Nuova Guinea
Danimarca	Paesi Bassi
Ecuador	Portogallo
Finlandia	Russia
Francia	Sierra Leone
Gabon	Slovacchia
Germania	Spagna
Ghana	Svezia
Giamaica	Svizzera
Giappone	Repubblica ceca
Gran Bretagna	Togo
Grecia	Trinidad e Tobago
Grenada	Ungheria
Irlanda	Comunità europea
Lussemburgo	

